

REGOLAMENTO

TITOLO I- INCARICHI E COLLABORAZIONI A TEMPO DETERMINATO

INTRODUZIONE

Art. 1 – Disposizioni in materia di disciplina di incarichi professionali e di consulenza

Le disposizioni contenute nel presente titolo disciplinano i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 e dell'art. 110 c. 6 del D. Lgs. n. 267/00, come previsto dall'art. 3 c. 56 della L. n. 244/07.

Capo I – Incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione

Art. 2– Ambito di applicazione

1. Fermo restando il principio secondo il quale il Comune esercita le proprie funzioni amministrative e svolge i compiti ad essa attribuiti dall'ordinamento avvalendosi di norma del proprio personale, le disposizioni del presente capo disciplinano il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo occasionale, professionale o coordinato e continuativo, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 e dall'art. 110 c. 6 del D. Lgs. n. 267/00.

2. Restano esclusi dal campo di applicazione delle presenti disposizioni, ovvero soggetti a specifica regolamentazione:

a) Gli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori, nonché relativi a servizi di ingegneria o di architettura, o comunque connessi alla realizzazione di opere pubbliche, che restano disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2006, dal relativo regolamento di attuazione e dal regolamento provinciale dei contratti;

b) Gli incarichi professionali inerenti attività notarili e quelli conferiti per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente o ad essi connessi, nonché gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità.

Art. 3 – Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio il Comune può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti (di particolare e comprovata specializzazione universitaria) in possesso almeno di norma del diploma di laurea specialistica ed è obbligatoria un'adeguata esperienza professionale nelle materie oggetto dell'incarico. Per gli incarichi con contratto di lavoro autonomo professionale si può prescindere dal possesso della laurea specialistica qualora l'esercizio dell'attività oggetto dell'incarico, ad alto contenuto di professionalità, presupponga l'iscrizione ad albi o elenchi previsti dalla legge e il professionista vi sia iscritto da almeno tre anni.

2. Nell'atto che dispone il ricorso alla collaborazione esterna, oltre alle motivazioni che giustificano tale ricorso, si deve attestare:

a) Che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) Che l'Amministrazione non possa procurarsi all'interno della propria organizzazione la figura professionale idonea allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c) le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per eccezionali esigenze debitamente motivate;

d) si tratti di supportare o affiancare il personale per prestazioni vertenti su materiale di particolare complessità, specializzazione e innovatività;

e) Che si tratta di una prestazione altamente qualificata;

f) Le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, quali titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi o elenchi professionali, esperienze e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario.

Con il medesimo atto devono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo può essere indicato in misura fissa, ovvero quale limite massimo di spesa qualora si intenda farlo oggetto di contrattazione.

Art.4 – Criteri e modalità di conferimento

1. Il responsabile di Posizione Organizzativa, o figura equivalente, individua di norma i collaboratori esterni a seguito di una procedura comparativa avviata mediante emanazione di un avviso contenente le indicazioni di cui ai punti c) e d) dell'art. 3 c. 2, nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, e i criteri e le modalità della comparazione.

2. L'avviso è pubblicato per almeno quindici (15) giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web della Provincia, fatta salva la facoltà di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità.

3. L'incarico professionale il cui compenso netto sia inferiore a € 10.000,00 al netto di IVA e oneri previdenziali, può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato mediante invio di una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 1, da inviare ad almeno tre soggetti in possesso dei requisiti previsti ed individuati secondo criteri di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pari opportunità tra uomini e donne e trasparenza.

4. Ove ritenuto opportuno e conveniente, il responsabile di Posizione Organizzativa competente o figura equivalente può formare, previa pubblicazione di apposito avviso, uno o più elenchi o liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti cui ricorrere per invitare alle procedure comparative un numero di soggetti sufficienti ad assicurare un efficace quadro di confronto. Qualora la lista o l'elenco contengano un numero limitato di soggetti con caratteristiche professionali equivalenti, ovvero l'incarico abbia un valore inferiore di € 20.000,00 al netto di IVA e oneri previdenziali, si potrà procedere alla chiamata diretta dalla lista applicando il criterio della rotazione.

Art. 5 – Procedura comparativa

1. Il Responsabile di Posizione Organizzativa di norma effettua la valutazione personalmente, e comunque per gli incarichi di valore inferiore a € 20.000,00 al netto di IVA e oneri previdenziali. Per gli incarichi di valore superiore, con decisione motivata, il responsabile di Posizione Organizzativa può avvalersi di una commissione da lui nominata e presieduta, composta da personale dell'Ente esperto. La partecipazione alla commissione costituisce dovere d'ufficio e non dà titolo a percepire alcun compenso.

2. La valutazione è effettuata, secondo i criteri predeterminati, comparando i curricula e le eventuali proposte economiche richieste. I criteri, a titolo indicativo, potranno fare riferimento ai titoli posseduti, alle abilità e all'esperienza professionale maturata in attività afferenti o similari a quelle dell'incarico, alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, ai tempi di realizzazione delle attività, al ribasso del compenso qualora il medesimo potesse essere oggetto di offerta.

3. Valutati i curricula, ove ritenuto utile ed opportuno, il responsabile di Posizione Organizzativa può disporre un colloquio con i candidati che presentano il livello professionale maggiormente rispondente all'attività oggetto dell'incarico conferito.

Art. 6 – Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. Il Responsabile di Posizione Organizzativa può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative e, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) Sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui all'art.5,

b) Quando l'oggetto dell'incarico costituisce continuazione o completamento di un programma, piano o progetto specifico già realizzato dal medesimo soggetto.

c) necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili all'amministrazione stessa, valutate con adeguata e specifica motivazione, richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all'interno dell'Amministrazione;

- d) necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati, in quanto le stesse ritarderebbero o renderebbero impossibile l'esecuzione delle attività, con conseguente rischio di perdita delle risorse messe a disposizione;
- e) necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare;
- f) necessità di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi di consulenza strategica, programmatoria, pianificatoria, organizzativa, contabile, fiscale-tributaria, amministrativo-gestionale:
 - f.1.) inerenti processi di esternalizzazione di attività e servizi comportanti economie di spesa o risparmi immediatamente realizzabili;
 - f.2.) riguardanti la soddisfazione di adempimenti previsti dalla normativa vigente, per i quali sia necessario un supporto professionale qualificato per evitare l'insorgenza di problematiche comportanti possibili minori entrate o maggiori spese;
 - f.3.) inerenti trasformazioni organizzative dell'ente indotte da situazioni particolari o dall'attuazione di strategie entro determinate tempistiche, la cui mancata realizzazione comporterebbe problematiche operative e funzionali per gli assetti e l'attività dei servizi e degli uffici;
 - f.4.) inerenti la realizzazione di programmi e piani nel rispetto di scadenze determinate ed a fronte di percorsi nei quali le fasi precedenti di sviluppo abbiano comportato ritardi o slittamenti non imputabili all'Amministrazione;
- g) in tutti i casi nei quali la mancata realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico potrebbe comportare pregiudizio per l'Amministrazione comprovabile con adeguata e specifica motivazione.

2. A fini di ottimizzazione dell'attività amministrativa e di contenimento dei costi, gli incarichi professionali e le consulenze possono essere affidati direttamente ad esperti individuati anche quando il valore unitario dell'incarico o della consulenza sia limitato e comunque non superiore al limite di 5.000,00 euro.

Art. 7-Individuazione del collaboratore e stipula del contratto

1. Il Responsabile di Posizione Organizzativa approva con determinazione le risultanze della procedura svolta e lo schema di contratto ed effettua tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento del rapporto contrattuale.
2. Il contratto è stipulato per iscritto avvalendosi del supporto dell'Ufficio Contratti e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Le generalità del contraente;
 - b) La precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) Il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico, che si risolve automaticamente alla scadenza del termine indicato, senza obbligo di preavviso;
 - d) Il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) L'oggetto della prestazione professionale;
 - f) Le modalità specifiche di esecuzione, di adempimento della prestazione e delle eventuali verifiche;
 - g) I profili inerenti la proprietà dei risultati nel caso di incarichi professionali;
 - h) Le responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività nel caso di incarichi professionali;
 - i) L'ammontare del corrispettivo e gli eventuali rimborsi spese nonché i termini e le modalità per la relativa liquidazione;
 - j) La determinazione delle penali pecuniarie, nel caso di incarichi professionali e le modalità della loro applicazione, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni;
 - k) La definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - l) Il foro competente in caso di controversie, escluso il ricorso all'arbitrato.
 - m) L'obbligo per l'incaricato di stipulare una polizza assicurativa per colpa professionale qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, ovvero consista nella redazione di progetti o piani;
 - n) Quant'altro necessario a definire compiutamente l'incarico.

3. Il contratto consiste in un documento da sottoscrivere con firma autografa, ovvero digitale nei casi consentiti, sia da parte del prestatore d'opera, sia dal rappresentante dell'Amministrazione.
4. La sottoscrizione del contratto e la sua validità sono subordinate alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'apposita autorizzazione qualora l'incarico sia dipendente di una pubblica amministrazione.

Art. 8 – Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi

1. Gli estremi dei provvedimenti di affidamento degli incarichi esterni, completi dei dati identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata sono pubblicati nella sezione dedicata del sito web del Comune su richiesta del Responsabile che affida l'incarico. I dati pubblicati devono rimanere disponibili sul sito per tutta la durata dell'incarico.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al precedente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del servizio inadempiente.
3. L'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza sono comunicati semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica a cura dell'ufficio proponente con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
4. Il Responsabile di Posizione Organizzativa competente provvede a dare comunicazione alla Provincia di Forlì-Cesena, per l'inoltro al competente centro per l'impiego, della instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, nonché dei rapporti di lavoro autonomo occasionale entro n.2 giorni antecedenti ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

Art. 9 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente con prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Amministrazione.
2. La liquidazione del corrispettivo avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Nel provvedimento di liquidazione il Responsabile dà atto dell'esito dell'incarico, attesta lo stato di realizzazione, anche parziale in caso di acconto, il rispetto dei tempi, il prodotto finale e la sua effettiva utilità per l'Ente.

Art. 10 – Limite massimo di spesa annuo per incarichi e consulenze

1. Il limite massimo della spesa per gli incarichi e le consulenze è fissato nella misura del 4 % della spesa corrente annua prevista in bilancio (Titolo I). Sono esclusi dal predetto limite massimo gli incarichi per servizi di ingegneria e di architettura o ad essi connessi in quanto ricompresi nei quadri economici dei progetti di opere pubbliche finanziate in conto capitale.
2. Per ciò che attiene a servizi sociali, scuola e politiche abitative gestito dalla Zona Due Valli, di cui il Comune di Santa Sofia è capofila, atteso che nel bilancio del medesimo confluiscono le risorse stanziati dagli altri due comuni di Galeata e Premilcuore per detto servizio, si stabilisce quanto segue:
 - a) qualora l'incarico riguardi prestazioni in favore di più comuni aderenti alla Zona Due Valli viene sommato il limite stabilito al comma 1 nei singoli regolamenti.
 - b) qualora l'incarico riguardi solo uno degli altri due comuni della Zona Due Valli verrà preso in esame il limite di cui al comma 1 previsto nel regolamento del medesimo Comune.

3. Per poter essere conferiti gli incarichi di studio, di ricerca o di consulenza devono essere previsti dal programma approvato dal Consiglio Comunale, di norma insieme al bilancio preventivo.

Art. 11 – Collaborazioni coordinate e continuative

1. Il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative è consentito per prestazioni di attività altamente qualificate riconducibili ad uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, da svolgere in un arco di tempo determinato senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario, svincolato dall'inserimento strutturale nell'organizzazione dell'Ente, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica e prestabilita.
2. Per l'affidamento degli incarichi di co.co.co. si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia di collaborazioni esterne. Di norma, la valutazione dei candidati è effettuata dalla commissione prevista dall'art. 5 mediante espletamento di una o più prove con formazione di graduatoria di merito.
3. Il compenso è determinato in misura non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro per livelli professionali analoghi, comunque nel rispetto dei criteri di equità e proporzionalità.

Art. 12 – Incarichi legali

1. Gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché quelli di domiciliazione, non sono, di norma, subordinati al previo esperimento di procedure comparative stante la speciale fiduciarità dei rapporti. Sono altresì escluse procedure comparative qualora debbano essere acquisiti pareri pro-veritate o comunque particolarmente autorevoli per la forma e/o la posizione ricoperta dal professionista, nonché nei casi di estrema urgenza o di particolare complessità, specializzazione o valore.
2. Non possono essere conferiti incarichi legali agli avvocati che hanno assunto il patrocinio di cause contro l'Amministrazione o avverso enti, associazioni, fondazioni, istituzioni consorzi, aziende e società costituiti o partecipati dalla Provincia, che hanno contravvenuto al dovere di fedeltà o hanno violato altri doveri professionali nei confronti dell'Amministrazione, ovvero che siano sottoposti a procedimento penale.

